

Prot. 85/

Torino, 14/05/201

## ACCORDO DI ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI A SOGGETTI DESIGNATI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 2 - QUATERDECIES DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### TRA

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Torino, con sede in Torino, Via Peyron 13, in persona del Presidente Dott. Fulvio Anselmo (di seguito il "Ordine" o anche "Titolare del trattamento")

E

Il Consiglio direttivo di Federazione, costituito da:

- Presidente dott. agronomo Gian Mauro Mottini (ODAF Novara e VCO)
- Presidente dott. agronomo Maurizio Zailo (ODAF Alessandria)
- Consigliere-Tesoriere dott. forestale Fulvio Anselmo (ODAF Torino)
- Consigliere dott.sa agronoma Angèle Barrel (ODAF Aosta)
- Consigliere dott.sa agronoma Claudia Maria Costa (ODAF Asti)
- Consigliere dott. forestale Andrea Polidori (ODAF Biella e Vercelli)
- Consigliere dott. agronomo Davide Mondino (ODAF Cuneo)

(di seguito, "Consiglio direttivo di Federazione" o i "Soggetti designati al trattamento dei dati");

Di seguito il Titolare del trattamento e i Soggetti designati al trattamento dei dati saranno indicati congiuntamente come le Parti e ciascuna separatamente come la Parte.

#### PREMESSO CHE:

#### A. L'Ordine svolge attività di

a. governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei



quali casi possono essere disposte dal Consiglio di Disciplina sanzioni proprie, o sussidiarie, come l'ammonimento, la sospensione e la radiazione;

- b. tenuta e revisione dell'Albo degli iscritti;
  - c. tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.;
  - d. partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante all'iscrizione;
  - e. espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
  - f. atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate;
- B. Il Consiglio direttivo di Federazione svolge prevalentemente attività di:
  - a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
  - b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
  - c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
  - d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
  - e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
  - f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
  - g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.
- C. L'espletamento dell'attività sopra descritta da parte del Consiglio direttivo di Federazione può comportare il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento");
- D. Il Titolare dispone le modalità con cui il Consiglio direttivo di Federazione adempie alle finalità del Trattamento;



- E. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- F. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Soggetti designati al trattamento dei dati con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- G. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto i Soggetti designati al trattamento dei dati dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

#### 1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo l'Ordine attribuisce ai Soggetti designati al trattamento dei dati l'autorizzazione allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle loro mansioni istituzionali, comportino trattamento dei dati personali degli iscritti in osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché delle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali.

In particolare queste attività concernono:

- a) raccolta di dati relativi agli interessi formativi degli iscritti agli ordini;
- b) promozione e coordinamento sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
- c) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

#### 2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

- 2.1. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dall'Ordine restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare e del Responsabile del Trattamento dei dati, evocandoli dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.
- 2.2. Il Consiglio direttivo di Federazione può accedere unicamente ai dati degli iscritti espressamente richiesti in forma scritta all'Ordine di Torino.

#### 3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ



In ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare e del Responsabile;
- l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;
- la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso degli interessati rilasciato in forma scritta;
- 3.1. I membri del Consiglio direttivo di Federazione si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto instaurato con il Titolare.
- 3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

#### 4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 4.1. Soggetti designati al trattamento dei dati sono tenuti a rispettare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati, conformemente al piano della sicurezza stabilito, così come messe in atto dal titolare del trattamento e deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al Titolare.
- 4.2. Il Responsabile di ciascun organo eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto all'interno della propria struttura organizzativa, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

#### 5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- 5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
- 5.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
- 5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
- 5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.



5.5. L'accordo cessa con lo scioglimento dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio direttivo di Federazione.

	Torino, lì 8 maggio 2019
	Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Torino Dott. Fulvio Anselmo
	I membri del Consiglio direttivo di Federazione
F	Presidente dott. agronomo Gian Mauro Mottini (ODAF Novara e VCO)
F	Presidente dott, agronomo Maŭrizio Zailo (ODAF Alessandria)
	Consigliere-Tesoriere dott. forestale Fulvio Anselmo (ODAF Torino)
	Consigliere dott ssa forestale Federica Pozzi (ODAF Aosta)
	Consigliere dott.ssa agronoma Claudia Maria Costa (ODAF Asti)
	Consigliere dott. forestale Andrea Polidori (ODAF Biella e Vercelli)



Consigliere dott. agronomo Davide Mondino (ODAF Cuneo)